

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2011

relativa alla procedura che dimostra il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/622/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

A norma della sezione 7.3.4 dell'allegato della decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ⁽¹⁾, le linee esistenti che non sono oggetto di un progetto di rinnovo o ristrutturazione possono consentire la circolazione di veicoli conformi alle STI (specifiche tecniche di interoperabilità) purché questi rispettino i requisiti essenziali della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽²⁾. In questo caso il gestore dell'infrastruttura deve essere in grado di completare, su base volontaria, il

registro dell'infrastruttura di cui all'allegato D della decisione 2011/275/UE. Una procedura comune da utilizzare per la dimostrazione del livello di conformità ai parametri fondamentali della STI di cui alla decisione 2011/275/UE deve essere raccomandata,

RACCOMANDA:

che si applichi la procedura di cui all'allegato per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri di base delle specifiche tecniche di interoperabilità.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2011

Per la Commissione

Siiim KALLAS

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

ALLEGATO

Procedura che dimostra il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità**1. Introduzione****1.1. Campo di applicazione tecnico**

Questa procedura riguarda i seguenti sottosistemi del sistema ferroviario dell'Unione:

- a) il sottosistema di natura strutturale «Infrastruttura»; e
- b) il sottosistema di natura strutturale «Energia».

Tali sottosistemi sono inclusi nell'elenco di sottosistemi di cui all'allegato II, punto 1, della direttiva 2008/57/CE.

1.2. Campo di applicazione geografico

Il campo di applicazione geografico di questa procedura è il sistema ferroviario dell'Unione così come stabilito dalla direttiva 2008/57/CE.

1.3. Definizioni

Ai fini della presente procedura:

- a) «IE» indica le infrastrutture esistenti (impianti fissi) messe in servizio prima dell'entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE o le linee messe in servizio dopo l'entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE che non sono state oggetto della procedura di controllo CE;
- b) «dimostrazione di conformità IE» indica la verifica intesa a stabilire se i parametri fondamentali di un sottosistema e/o di un elemento delle linee esistenti sono conformi ai requisiti delle STI pertinenti;
- c) «certificato di dimostrazione IE» indica il documento rilasciato da un valutatore indipendente a seguito della dimostrazione di conformità IE;
- d) «dichiarazione di dimostrazione IE» indica il documento rilasciato dal richiedente che abbia ricevuto il certificato di dimostrazione IE.

2. Procedura che dimostra la conformità delle linee ferroviarie esistenti alle specifiche tecniche di interoperabilità**2.1. Scopo**

A norma della decisione 2011/275/UE, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, le linee esistenti che non sono oggetto di un progetto di rinnovo o ristrutturazione possono consentire la circolazione di veicoli conformi alle STI purché questi rispettino i requisiti essenziali della direttiva 2008/57/CE.

Si può pertanto applicare la seguente procedura per dimostrare la conformità degli impianti fissi esistenti alle STI pertinenti senza che essi siano oggetto di una nuova autorizzazione per la messa in servizio.

Non è obbligatoria, ma può essere applicata su base volontaria.

2.2. Procedura per la dimostrazione del livello di conformità ai parametri fondamentali delle STI

1. La procedura per la dimostrazione del livello di conformità ai parametri fondamentali delle STI è la procedura di dimostrazione di conformità IE con la quale il richiedente dimostra di rispettare gli obblighi di cui ai punti 2, 3, 5.2 e 5.4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema interessato, che è stato oggetto delle disposizioni di cui al punto 4, soddisfa i requisiti della (o delle) STI pertinente(i).

2. Il richiedente presenta una domanda di dimostrazione di conformità IE del sottosistema presso un valutatore indipendente di sua scelta.

La domanda contiene:
 - a) il nome e l'indirizzo del richiedente e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
 - b) la documentazione tecnica.
3. Documentazione tecnica
- 3.1. Il richiedente prepara la documentazione tecnica e la mette a disposizione del valutatore indipendente di cui al punto 4. La documentazione dovrebbe consentire di dimostrare il livello di conformità del sottosistema esistente con i parametri fondamentali delle (o delle) STI pertinente(i).
- 3.2. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, gli elementi seguenti:
 - a) descrizione generale del sottosistema esistente;
 - b) i documenti necessari per la costituzione del fascicolo tecnico;
 - c) un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e/o di specifiche tecniche nazionali notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della o delle STI pertinenti, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o nazionali, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
 - d) le condizioni di uso del sottosistema (restrizioni riguardanti il tempo di esercizio o la percorrenza, i limiti di usura, ecc.);
 - e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione del funzionamento e della manutenzione del sottosistema;
 - f) le condizioni di manutenzione e la documentazione tecnica riguardante la manutenzione del sottosistema;
 - g) le eventuali prescrizioni tecniche precisate dalla (o dalle) STI pertinente(i) di cui tener conto nella manutenzione o nell'esercizio del sottosistema;
 - h) altri elementi tecnici di prova che dimostrino adeguatamente la corretta esecuzione dei controlli e delle prove precedenti, in condizioni comparabili, da parte di organismi competenti.
- 3.3. Il richiedente tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti la documentazione tecnica per tutta la durata di esercizio del sottosistema.
4. Procedura per la dimostrazione del livello di conformità ai parametri fondamentali delle STI
- 4.1. Il valutatore indipendente scelto dal richiedente prende in considerazione prove di esami, controlli e prove effettuati da altri organi o dal richiedente.
- 4.2. Le prove raccolte dal valutatore indipendente devono essere idonee e sufficienti a dimostrare il livello di conformità alle prescrizioni della (o delle) STI pertinente(i) e l'avvenuto svolgimento di tutti i controlli e prove necessari ed adeguati.
- 4.3. Se il sottosistema esistente rispetta le prescrizioni della (o delle) STI pertinente(i), il valutatore indipendente rilascia al richiedente un certificato di dimostrazione IE.
5. Dichiarazione di dimostrazione IE
- 5.1. Il richiedente redige una dichiarazione scritta di dimostrazione IE per il sottosistema e la conserva per tutta la durata di esercizio del sottosistema. La dichiarazione di dimostrazione IE identifica il sottosistema per il quale è stata redatta.

5.2. La dichiarazione di dimostrazione IE e i documenti che la accompagnano sono redatti in conformità al capitolo 2.5.

5.3. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Fascicolo tecnico

6.1. Il valutatore indipendente è responsabile della redazione del fascicolo tecnico che accompagna la dichiarazione di dimostrazione IE.

6.2. Il fascicolo tecnico che accompagna la dichiarazione di dimostrazione IE è depositato presso il richiedente.

6.3. Per tutta la durata di esercizio del sottosistema il richiedente conserva una copia del fascicolo tecnico, che deve essere inviata a qualsiasi Stato membro ne faccia richiesta.

2.3. Caratteristiche da valutare

Le caratteristiche da valutare durante la procedura per la dimostrazione del livello di conformità ai parametri fondamentali delle STI sono indicate nelle tabelle che seguono:

— Tabella 1 per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario convenzionale,

— Tabella 2 per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario convenzionale,

— Tabella 3 per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario ad alta velocità e

— Tabella 4 per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario ad alta velocità.

Tabella 1

Valutazione del sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario convenzionale per la dimostrazione di conformità IE

Caratteristiche da valutare (STI INF convenzionale)	Linea esistente che non è stata oggetto di alcuna procedura di controllo CE	Procedure di valutazione particolari (STI INF convenzionale)
	1	2
Profilo (4.2.4.1)	X	6.2.4.1
Interasse dei binari (4.2.4.2)	X	6.2.4.2
Pendenze massime (4.2.4.3)	X	
Raggio minimo di curvatura orizzontale (4.2.4.4)	X	
Raggio minimo di curvatura verticale (4.2.4.5)	X	
Scartamento nominale (4.2.5.1)	X	
Sopraelevazione (4.2.5.2)	X	
Tasso di variazione della sopraelevazione (4.2.5.3)	X	
Difetto di sopraelevazione (4.2.5.4)	X	6.2.4.3
Conicità equivalente (4.2.5.5.1) – progetto	n.d.	
Conicità equivalente (4.2.5.5.2) – in servizio	Punto in sospeso	6.2.4.5
Profilo del fungo della rotaia per binari di corsa (4.2.5.6)	n.d.	
Inclinazione della rotaia (4.2.5.7)	X	
Rigidità del binario (4.2.5.8)	n.d.	
Dispositivi di bloccaggio (4.2.6.1)	X	
Geometria in servizio dei dispositivi di armamento (4.2.6.2)	n.d.	

Caratteristiche da valutare (STI INF convenzionale)	Linea esistente che non è stata oggetto di alcuna procedura di controllo CE	Procedure di valutazione particolari (STI INF convenzionale)
	1	2
Lunghezza massima dello spazio non guidato dei deviatori ad angolo ottuso (4.2.6.3)	X	6.2.4.7
Resistenza del binario ai carichi verticali (4.2.7.1)	X	6.2.5
Resistenza longitudinale del binario (4.2.7.2)	X	6.2.5
Resistenza laterale del binario (4.2.7.3)	X	6.2.5
Resistenza di ponti nuovi ai carichi del traffico (4.2.8.1)	n.d.	
Carico verticale equivalente per opere in terra nuove ed effetti di pressione della terra (4.2.8.2)	n.d.	
Resistenza di strutture nuove sovrastanti i binari o adiacenti ai binari (4.2.8.3)	n.d.	
Resistenza dei ponti e delle opere in terra esistenti ai carichi del traffico (4.2.8.4)	X	6.2.4.9
Determinazione dei limiti di azione immediata, di intervento e di allerta (4.2.9.1)	n.d.	
Limite di azione immediata per sghembo del binario (4.2.9.2)	n.d.	
Limite di azione immediata per variazione dello scartamento (4.2.9.3)	n.d.	
Limite di azione immediata per sopraelevazione (4.2.9.4)	n.d.	
Lunghezza utile dei marciapiedi (4.2.10.1)	X	
Larghezza e bordo dei marciapiedi (4.2.10.2)	X	
Fine dei marciapiedi (4.2.10.3)	X	
Altezza dei marciapiedi (4.2.10.4)	X	
Deviazione dei marciapiedi (4.2.10.5)	X	
Variazione di pressione massima in galleria (4.2.11.1)	X	6.2.4.6
Limite di rumore e vibrazioni e misure di riduzione (4.2.11.2)	Punto in sospeso	
Protezione contro le scosse elettriche (4.2.11.3)	Cfr. ENE	
Sicurezza nelle gallerie ferroviarie (SRT) (4.2.11.4)	Cfr. SRT	
Effetto dei venti trasversali (4.2.11.5)	Punto in sospeso	
Indicatori di distanza (4.2.12.1)	X	
Scarico dei servizi igienici (4.2.13.2)	X	6.2.4.10
Impianti di pulizia esterna del treno (4.2.13.3)	X	6.2.4.10
Rifornimento di acqua (4.2.13.4)	X	6.2.4.10
Rifornimento di carburante (4.2.13.5)	X	6.2.4.10
Alimentazione elettrica di terra (4.2.13.6)	X	6.2.4.10

Tabella 2

Valutazione del sottosistema «Energia» del sistema ferroviario convenzionale per la dimostrazione di conformità IE

Caratteristiche da valutare (STI ENE convenzionale)	Linea esistente che non è stata oggetto di alcuna procedura di controllo CE	Procedure di valutazione particolari (STI ENE convenzionale)
	1	2
Tensione e frequenza (4.2.3)	X	
Parametri relativi alle prestazioni del sistema (4.2.4)	X	6.2.4.1
Continuità dell'alimentazione di corrente in caso di disturbi in galleria (4.2.5)	X	
Capacità di corrente, sistemi CC, con treni fermi (4.2.6)	X	
Frenatura a recupero (4.2.7)	X	6.2.4.2
Disposizioni sul coordinamento della protezione elettrica (4.2.8)	X	6.2.4.3
Caratteristiche armoniche ed effetti dinamici per sistemi CA (4.2.9)	X	6.2.4.4
Geometria della linea di contatto aerea: altezza del filo di contatto (4.2.13.1)	X	
Geometria della linea di contatto aerea: variazione dell'altezza del filo di contatto (4.2.13.2)	X	
Geometria della linea di contatto aerea: spostamento laterale (4.2.13.3)	X	
Sagoma del pantografo (4.2.14)	X	
Forza di contatto media (4.2.15)	X	
Comportamento dinamico e qualità di captazione di corrente (4.2.16)	X	6.1.4.1, 6.2.4.5
Distanza del pantografo (4.2.17)	X	
Materiale del filo di contatto (4.2.18)	X	
Tratti a separazione di fase (4.2.19)	X	
Tratti a separazione di sistema (4.2.20)	X	
Isolamento dell'alimentazione di corrente in caso di pericolo (4.4.2.3)	X	
Norme di manutenzione (4.5)	X	6.2.4.6
Protezione contro le scosse elettriche (4.7.2, 4.7.3, 4.7.4)	X	

Tabella 3

Valutazione del sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario ad alta velocità per la dimostrazione di conformità IE

Caratteristiche da valutare (STI INF alta velocità)	Linea esistente che non è stata oggetto di alcuna procedura di controllo CE	Procedure di valutazione particolari (STI INF alta velocità)
	1	2
Scartamento nominale (4.2.2)	X	
Profilo minimo (4.2.3)	X	6.2.6.1
Interasse dei binari (4.2.4)	X	
Rampe e pendenze massime (4.2.5)	X	

Caratteristiche da valutare (STI INF alta velocità)	Linea esistente che non è stata oggetto di alcuna procedura di controllo CE	Procedure di valutazione particolari (STI INF alta velocità)
	1	2
Raggio minimo di curvatura (4.2.6)	X	
Sopraelevazione (4.2.7)	X	
Insufficienza di sopraelevazione (4.2.8)	X	
Conicità equivalente (valore progettuale) (4.2.9.2)	n.d.	
Valore minimo dello scartamento medio (4.2.9.3.1)	n.d.	
Qualità geometrica del binario e limiti di difetti isolati (4.2.10)	n.d.	
Inclinazione della rotaia (4.2.11)	X	6.2.6.4
Dispositivi di bloccaggio (4.2.12.1)	X	
Utilizzo di punte mobili (4.2.12.2)	X	
Caratteristiche geometriche (4.2.12.3)	n.d.	
Resistenza del binario (4.2.13)	X	
Carico di traffico sulle opere d'arte (4.2.14)	X	
Rigidezza globale del binario (4.2.15)	Punto in sospeso	6.2.6.3
Variazione massima di pressione in galleria (4.2.16)	X	6.2.6.5
Effetto dei venti trasversali (4.2.17)	X	
Caratteristiche elettriche (4.2.18)	X	
Rumori e vibrazioni (4.2.19)	n.d.	
Accesso ai marciapiedi (4.2.20.1)	X	
Lunghezza utile del marciapiede (4.2.20.2)	X	
Altezza del marciapiede e distanza dalla mezzera del binario (4.2.20.4-5)	X	
Tracciato di posa dei binari lungo i marciapiedi (4.2.20.6)	X	
Prevenzione dei rischi di scosse elettriche (4.2.20.7)	Cfr. ENE alta velocità	
Accesso per le persone a mobilità ridotta (PMR) (4.2.20.8)	Cfr. PMR	
Sicurezza antincendio e sicurezza nelle gallerie ferroviarie (SRT) (4.2.21)	Cfr. SRT	
Accesso o intrusioni nelle strutture di linea (4.2.22)	X	
Spazio laterale per i viaggiatori in caso di evacuazione di un convoglio fuori delle stazioni (4.2.23)	X	
Lunghezza dei binari di stazionamento (4.2.25.1)	X	
Pendenza dei binari di stazionamento (4.2.25.2)	X	
Raggio di curvatura (4.2.25.3)	X	
Impianti fissi per la manutenzione dei treni (4.2.26)	X	

Tabella 4

Valutazione del sottosistema «Energia» del sistema ferroviario ad alta velocità per la dimostrazione di conformità IE

Caratteristiche da valutare (STI ENE alta velocità)	Linea esistente che non è stata oggetto di alcuna procedura di controllo CE	Procedure di valutazione particolari (STI ENE alta velocità)
	1	2
Tensione e frequenza (4.2.2)	X	
Prestazioni del sistema e potenza installata (4.2.3)	X	
Frenatura a recupero (4.2.4)	X	
Continuità dell'alimentazione di corrente (4.2.7)	n.d.	
Progetto globale della catenaria, geometria (4.2.9)	X	
Compatibilità della catenaria con il profilo delle infrastrutture (4.2.10)	X	
Materiale del filo di contatto (4.2.11)	X	
Velocità di propagazione d'onda del filo di contatto (4.2.12)	n.d.	
Forza di contatto statica (4.2.14)	n.d.	
Forza di contatto media (4.2.15)	X	
Qualità della captazione di corrente con forza di contatto media (4.2.16)	X	4.2.16.2.1, 4.2.16.2.3
Movimento verticale del punto di contatto (4.2.17)	X	
Capacità di corrente della catenaria (4.2.18)	X	
Corrente a treno fermo (4.2.20)	X	
Tratti a separazione di fase (4.2.21)	X	
Tratti a separazione di sistema (4.2.22)	X	
Disposizioni sul coordinamento della protezione elettrica (4.2.23)	X	
Caratteristiche armoniche ed effetti dinamici (4.2.25)	n.d.	
Alimentazione in caso di pericolo (4.4.1)	X	
Manutenzione — Responsabilità del fabbricante (4.5.1)	n.d.	
Manutenzione — Responsabilità del gestore dell'infrastruttura (4.5.2)	n.d.	
Protezione contro le scosse elettriche (4.7.1, 4.7.2, 4.7.3)	X	

2.4. Requisiti applicabili ai valutatori indipendenti

1. Un valutatore indipendente scelto dal richiedente procede alla dimostrazione di conformità IE per le linee esistenti. Un valutatore indipendente può essere un soggetto esterno o interno del gestore dell'infrastruttura.
2. Per quanto riguarda l'infrastruttura ferroviaria, il valutatore indipendente è dotato:
 - a) di una formazione tecnica adeguata;
 - b) di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alla valutazione che esso effettua e di una pratica sufficiente di questo tipo di controlli; e
 - c) dell'idoneità necessaria a redigere certificati di dimostrazione IE e fascicoli tecnici, che costituiscono la storia ufficiale delle valutazioni condotte.

3. Un valutatore indipendente, se è un soggetto interno del gestore dell'infrastruttura, risponde ai seguenti requisiti:

- a) il valutatore e il suo personale sono identificabili come organizzazione e applicano metodi di elaborazione delle relazioni che ne garantiscano l'imparzialità;
- b) né il valutatore né il suo personale sono responsabili del funzionamento o della manutenzione dei prodotti da essi valutati e non partecipano ad attività che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrità riguardo alle loro attività di valutazione;
- c) il valutatore fornisce i suoi servizi esclusivamente all'impresa di cui fa parte.

2.5. *Dichiarazione di dimostrazione*

1. La dichiarazione di dimostrazione IE e i documenti che la accompagnano devono essere datati e firmati.

2. La dichiarazione è redatta nella stessa lingua del fascicolo tecnico e comprende gli elementi seguenti:

- a) i riferimenti alla procedura che dimostra la conformità delle linee ferroviarie esistenti alle specifiche tecniche di interoperabilità,
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente o dei suoi rappresentanti autorizzati con sede nell'UE (indicare il nome commerciale e l'indirizzo completo; in caso di rappresentanti, indicare anche il nome commerciale del richiedente);
 - c) una breve descrizione del sottosistema;
 - d) il nome e l'indirizzo del valutatore indipendente che ha effettuato la dimostrazione di conformità IE;
 - e) i riferimenti dei documenti contenuti nel fascicolo tecnico;
 - f) ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio;
 - g) la durata della validità della dichiarazione di dimostrazione IE, se temporanea;
 - h) l'identità del firmatario.
-